



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CASSON, MERCATALI, PEGORER, AMATI, ANTEZZA, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, Marco FILIPPI, FONTANA, GARRAFFA, LUMIA, Ignazio MARINO, MARITATI, MICHELONI, MUSI, NEROZZI, ROILO e VIMERCATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2010

Misure in favore dei lavoratori esposti all’amianto

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge trae origine dalla necessità di salvaguardare un gruppo di lavoratori esposti all'amianto che per effetto della sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 7352 del 26 marzo 2010, hanno perso il diritto al beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e sono ora costretti a restituire all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) le somme finora indebitamente percepite dai predetti enti.

La Corte di cassazione, sezione lavoro, giunge a tale sentenza dopo che il tribunale di Ravenna aveva accolto, nei confronti dell'INAIL e dell'INPS, le domande proposte dai lavoratori dell'Azienda trasporti e mobilità (ATM) di Ravenna dirette al conseguimento del beneficio dell'accrescimento del 50 per cento della contribuzione utile ai fini pensionistici per esposizione, durante e a causa dell'attività lavorativa, a fibre aerodisperse di amianto.

Il tribunale di Ravenna accoglieva le domande di tutti i ricorrenti, nei confronti sia dell'INPS che dell'INAIL, ritenendo che non fosse richiesta la prova dell'esposizione a una concentrazione di fibre di amianto superiore a una soglia prefissata e che tutti i lavoratori, svolgenti mansioni di meccanico, elettrauto, oppure magazziniere o capoofficina, avevano fatto capo allo stesso locale officina in cui erano eseguite lavorazioni comportanti la dispersione di amianto.

A seguito dell'appello proposto dall'INAIL e dall'INPS, la Corte d'appello di Bologna accoglieva l'impugnazione dell'INAIL, di cui riconosceva il difetto di legittimazione, e accoglieva solo parzialmente quella

dell'INPS, che riteneva fondata con riferimento ad alcuni lavoratori, per i quali non riteneva adeguatamente provata l'esposizione all'amianto nella misura che riteneva necessaria ai sensi di legge.

La Corte d'appello, infatti, faceva riferimento, in linea di diritto, all'orientamento interpretativo secondo cui il beneficio della maggiorazione contributiva prevista dalla legge n. 257 del 1992, presuppone che l'esposizione all'amianto superi la soglia limite, ricavabile dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, di 0,1 fibre per centimetro cubo nelle otto ore lavorative.

Più precisamente, il collegio, nelle sue valutazioni, riteneva che non poteva affermarsi con ragionevole certezza che il livello di esposizione di 0,1 fibre per centimetro cubo nelle otto ore fosse stato raggiunto da tutti i lavoratori dell'ATM che avevano proposto la domanda di riconoscimento dei benefici pensionistici della legge n. 257 del 1992, pur avendo essi svolto mansioni che potevano aver comportato in modo continuativo la loro esposizione all'amianto, soprattutto indiretta.

Il ricorso successivamente proposto dai suddetti lavoratori dell'ATM alla Corte di cassazione, sezione lavoro, è stato come accennato respinto con la motivazione che le valutazioni medico legali a sostegno delle richieste formulate dai predetti lavoratori dell'ATM sono state formulate solo sul piano della probabilità.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che in mancanza di specifici rilevamenti eseguiti all'epoca dei fatti, l'accertamento dell'esposizione alle fibre di amianto nelle otto ore di lavoro è stato formulato solo sulla base di elementi indiziari e su valutazioni

anche tecniche degli elementi di prova disponibili.

Il solo fatto che il consulente abbia ritenuto, in linea di principio, la soglia della certezza convenzionalmente raggiunta (solo) in caso di un grado di probabilità del 95 per cento non è idoneo a connotare di illogicità la sentenza della Corte d'appello, in considerazione non solo della già richiamata discrezionalità delle valutazioni in materia di prova indiziaria del giudice di merito, ma anche del fatto che i giudizi conclusivi del consulente tecnico e della Corte d'appello hanno formato oggetto di una critica solo di tipo astratto e formale, senza riferimento al concreto quadro probatorio e alle eventuali valutazioni dello stesso compiute dal consulente tecnico d'ufficio in via preliminare e strumentale rispetto al suo parere conclusivo.

La sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 7352 del 26 marzo 2010 desta particolari preoccupazioni, non solo tra i lavoratori direttamente coinvolti, ma anche fra tutti i lavoratori esposti, per ragioni di lavoro, a fibre aerodisperse di amianto e che hanno un contenzioso aperto con l'INPS e con l'INAIL.

In situazioni analoghe, i lavoratori privi di adeguate rilevazioni sul livello di esposi-

zione continuativa alle fibre di amianto nelle otto ore lavorative rischiano di non vedere riconosciuto il diritto ai benefici pensionistici previsti dall'articolo 13 della legge n. 257 del 1992.

Nel caso dei lavoratori dell'ATM di Ravenna, il rigetto del ricorso, oltre alla perdita del diritto ai benefici della legge n. 257 del 1992, comporta anche un grave danno economico, non facilmente affrontabile, e nello specifico la restituzione delle somme finora indebitamente percepite dall'INPS.

Il presente disegno di legge, riprendendo i contenuti dell'articolo 47, comma 6-*quies* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che in caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti.

Ciò non solo a tutela dei lavoratori dell'ATM, ma anche di tutti i lavoratori che dovessero trovarsi in una situazione simile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenza con la quale sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, poi riformata nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti.